



REGOLAMENTO ORGANICO

deliberato dal Consiglio Federale FISDIR

in data 16 luglio 2010

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

Art. 1 - FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività federali. Il presente regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - STAGIONE SPORTIVA

La stagione sportiva ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 3 - AFFILIAZIONI

1. Le associazioni, le società sportive, le cooperative e gli organismi simili (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono attuare la pratica sportiva rivolta alla Disabilità Intellettiva e Relazionale devono presentare domanda di affiliazione alla FISDIR.

2. Con l'affiliazione - o riaffiliazione - alla FISDIR, le Società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative della FISDIR, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi della FISDIR, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

3. Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello Statuto FISDIR.

4. Le Società devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti il vincolo di conformarsi alle norme e alle direttive del CIP nonché allo Statuto e ai regolamenti della FISDIR.

5. Per ottenere l'affiliazione, le Società debbono presentare apposita domanda, unitamente all'importo o alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.

Se la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale entro il 31 luglio, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno sportivo in cui viene deliberata e, pertanto, qualora le Società intendano mantenere il rapporto associativo con la FISDIR anche per la stagione sportiva successiva, debbono presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione - nonché dei tesseramenti - secondo le procedure ed i termini previsti, pena la decadenza del rapporto associativo con la FISDIR.

Invece, se la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale oltre il 31 luglio, in caso di accoglimento da parte di tale Organo prima del 30 settembre, l'affiliazione produce i suoi effetti sia per il rimanente periodo della stagione sportiva in corso, sia per la stagione sportiva successiva e, pertanto, non è necessario alcun rinnovo dell'affiliazione, né dei tesseramenti.

6. La domanda di affiliazione deve contenere indicazione:

a) della completa denominazione della Società;

b) delle generalità (luogo, data nascita, indirizzo residenza) del legale rappresentante e dei componenti il consiglio direttivo, che deve essere composto da minimo 3 (tre) componenti incluso il legale rappresentante;

c) delle generalità di almeno un Tecnico societario con indicazione della specifica della sua qualifica;

d) delle generalità di non meno 5 (cinque) Atleti con disagio intellettuale e relazionale se la Società pratica discipline individuali e del numero minimo di Atleti con disagio intellettuale e relazionale - indicato nei singoli Regolamenti Tecnici di Disciplina - necessari per iscriversi ai Campionati delle diverse discipline di squadra. Per le società affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche e Discipline Associate riconosciute dal CIP, nonché a Federazioni Sportive Nazionali del CONI è consentito il tesseramento di 1 (un) solo atleta con disagio intellettuale e relazionale.

7. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati in qualità di "Dirigente Societario" secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. a) dello Statuto FISDIR.

8. Tutti i tecnici devono essere in regola con il tesseramento secondo le norme vigenti.

9. Le domande di affiliazione, corredate dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale conforme alle norme di legge vigenti, dal verbale dell'assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi societari, debbono essere presentate al Delegato Regionale competente per territorio. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto FISDIR. Le società affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche e Discipline Associate CIP o Federazioni Sportive Nazionali CONI, non dovranno presentare l'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale, bensì allegare il certificato di affiliazione ad una delle anzidette entità CIP o CONI relativo alla stagione sportiva per la quale si richiede l'affiliazione alla FISDIR o, in sostituzione produrre una dichiarazione del Presidente societario sottoscritta in originale in cui si autocertifichi detta Affiliazione. All'autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente societario firmatario.

10. All'atto della presentazione della domanda, l'Organo Territoriale competente rilascia al richiedente la prima affiliazione, attestazione riportante data e documenti ricevuti.

11. L'organo territoriale competente accertata la regolarità della domanda e degli allegati trasmette, entro 30 giorni dalla sua presentazione, l'intera documentazione unitamente al proprio parere (obbligatorio, ma non vincolante) alla Segreteria Federale della FISDIR, che li sottopone all'approvazione del Consiglio Federale. Il parere deve essere espressamente motivato ove sia negativo.

12. Nel caso in cui l'Organo Territoriale competente faccia richiesta - per iscritto - alla Società di eventuali chiarimenti, il termine di 30 giorni si intende trascorso alla data di ricevimento dei chiarimenti, formulati per iscritto.

13. La Società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione scritta da parte della Segreteria Federale concernente l'accoglimento della domanda.

14. Gli effetti dell'affiliazione si producono dalla data di affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 4 - R IAFFILIAZIONI

1. Negli anni successivi all'affiliazione, le Società nel periodo che va dal 1° al 31 ottobre, con possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 15 novembre, a condizione che venga versata la quota moratoria prevista, presentano domanda di riaffiliazione su apposito modulo ed allegati all'uopo previsti, unitamente alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale, direttamente alla Segreteria Federale della FISDIR. In alternativa la riaffiliazione può essere perfezionata on-line collegandosi al sito www.fisdir.it.

2. Contestualmente alla Riaffiliazione, la Società è obbligata a provvedere al tesseramento di tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società, di almeno un Tecnico Societario di cui è necessario indicare la qualifica e di non meno 5 (cinque) Atleti con disagio intellettivo e relazionale se la Società pratica discipline individuali e del numero minimo di Atleti con disagio intellettivo e relazionale - indicato nei singoli Regolamenti Tecnici di Disciplina - necessari per iscriversi ai Campionati delle diverse discipline di squadra. Per le società affiliate ad Entità Riconosciute CIP o CONI è consentito il tesseramento di 1 (un) solo atleta con disagio intellettivo e relazionale.

3. Nei confronti delle Società che, scaduto il termine del 15 novembre, non abbiano presentato la domanda di riaffiliazione, ovvero l'abbiano presentata dopo il termine del 31 Ottobre, ma senza aver proceduto al versamento della quota moratoria, la FISDIR procede allo scioglimento del rapporto associativo esistente con le stesse che vengono, così, dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, con le conseguenze connesse (e' fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di affiliazione, ma la Società perderà l'anzianità maturata nel periodo precedente).

4. Nel caso in cui la composizione del Consiglio Direttivo della Società sia variata, sarà allegata alla domanda di riaffiliazione, una copia originale o autenticata del verbale o dell'estratto del verbale relativo all'ultima riunione utile del Consiglio Direttivo della Società che ha proceduto alle nuove nomine. Ove si utilizzi la procedura on-line, detto verbale dovrà essere inviato alla segreteria federale.

5. contestualmente al pagamento della Quota di riaffiliazione è obbligatorio provvedere anche al versamento delle Quote per il numero minimo di tesserati richiesti in fase di riaffiliazione (vedi art.4.2)

TITOLO II GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

CAPO I GLI AFFILIATI

Art.5 - ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE .

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione è di competenza del Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale può rigettare, entro 30 giorni dalla data di ricezione, domande di affiliazione e riaffiliazione proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi che abbiano violato i principi di cui al presente Regolamento o che si trovino, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità.
3. Il Consiglio Federale può sospendere domande di affiliazione da parte di Società avente denominazione che possa generare omonimia con altre Società già affiliate.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione e riaffiliazione verrà notificato - da parte della Segreteria Federale - alla Società interessata e, per conoscenza, al competente Organo Territoriale.
5. In caso di revoca o diniego di affiliazione e/odi riaffiliazione gli affiliati possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CIP.
6. Gli atleti tesserati per una Società alla quale non sia stata concessa la riaffiliazione, si intendono sciolti dal vincolo sociale e possono far domanda di tesseramento per altra Società.

Art. 6 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FISDIR spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FISDIR. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo devono risultare regolarmente tesserati come dirigenti per la stagione in corso.
2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. I componenti del Consiglio Direttivo di una Società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

1. La materia concernente i diritti e i doveri è disciplinata dallo Statuto federale.
2. Le Società affiliate, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto FISDIR, possono chiedere il tesseramento delle figure previste all'art. 11 comma 3 dello Statuto Federale, nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Gli affiliati, con l'atto di affiliazione, devono fornire l'indicazione del recapito sociale e del domicilio dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata.

4. Le Società affiliate sono tenute a:

- a) svolgere attività federale;
- b) assicurare agli atleti assistenza tecnica;
- c) curare che gli atleti prendano parte ai Campionati ed alle gare federali individuali e/o di squadra;
- d) comunicare agli atleti le convocazioni disposte dalla Segreteria Federale per i raduni e per la composizione delle squadre azzurre;
- e) rispettare le decisioni, delibere o disposizioni dei competenti Organi federali, astenendosi dal richiedere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona, estranei alla Federazione. Le Società hanno diritto di presentare ricorsi o reclami nei casi, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali;
- f) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le Società curano che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le competizioni ufficiali.
- g) notificare alla Federazione, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento dell'assetto organizzativo interno; dello Statuto sociale e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o riaffiliazione;
- h) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate con l'approvazione del competente Organo Territoriale il quale esprime parere motivato e garantisce il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale.

5. Le Società devono, inoltre:

- a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FISDIR per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione, tesseramento e tasse federali, ai sensi dell'art. 20 comma 9 dello Statuto federale, perde il diritto di partecipazione alle Assemblee.
- b) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto federale nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FISDIR;
- c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
- d) rispettare e fare rispettare le norme dello Stato e del CIP in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di antidoping.

Art. 8 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, FUSIONE, CESSAZIONE.

1. In epoca successiva alla affiliazione o riaffiliazione, ove una Società intenda mutare la propria denominazione sociale nel corso della stagione sportiva, deve darne comunicazione alla Segreteria Federale, allegando copia del verbale dell'Organo sociale competente a norma dello Statuto sociale.
2. Ove il trasferimento della sede sociale avvenga tra regioni diverse, tutti gli atleti saranno immediatamente vincolati.
3. Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Federale.
4. La fusione o l'incorporazione tra due o più Società affiliate alla FISDIR è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'attività DIR, anche una fusione tra affiliati aventi sede in regioni diverse. La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) è ammessa esclusivamente tra società che siano affiliate alla FISDIR da almeno due anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa;
 - b) sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova Società sia l'incorporazione in una Società di una o più Società;
 - c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione. Importa altresì il rispetto del presente obbligo l'attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla società sorta dalla fusione;
 - d) sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1 - 31 ottobre, gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva di riferimento;
 - e) la Società risultante dalla fusione o comunque la Società incorporante subentra in tutti i rapporti obbligatori che facevano capo alle singole Società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale; sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due Società che hanno dato luogo alla fusione, in caso di incorporazione farà fede la posizione della Società incorporante.
 - f) gli atleti tesserati per le Società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova Società. Il tesseramento prosegue con la nuova Società per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in corso. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente liberi da vincolo;
 - g) le Società affiliate alla FISDIR aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla Società risultante dalla fusione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;
 - h) le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal codice civile

i) nelle domande di fusione o di incorporazione l'Organo Territoriale competente istruirà la domanda esprimendo il parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione in materia. Qualora la fusione avvenga tra Società appartenenti a regioni diverse di tal potere gode l'Organo Territoriale di appartenenza dell'affiliato che proseguirà l'attività.

La domanda di fusione sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società dovrà essere inoltrata alla Segreteria Federale, tramite l'Organo Territoriale competente, unitamente alla tassa annuale così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente comma.

Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali di Assemblea straordinaria delle due Società che hanno deliberato la fusione, il nuovo atto costitutivo, il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo della nuova Società qualora la nomina non sia avvenuta nell'Atto costitutivo.

Nel caso in cui alla fusione partecipi una Società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal codice civile.

Nel caso di cambio di denominazione sociale e di fusione, le Società dovranno curare che venga apposta la nuova denominazione sociale sulle tessere degli atleti e di tutti i propri soci.

5. Le Società cessano di appartenere alla FISDIR nei casi previsti dallo Statuto federale. Nel caso di scioglimento della Società, questa dovrà inviare alla Federazione per il tramite dell'Organo Territoriale competente, copia dei verbali dell'Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della Società, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

CAPO II I TESSERATI

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La domanda di tesseramento è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FISDIR.

2. La validità del tesseramento (sia nuovo che rinnovo), decorre dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento della corrispondente tassa, previa accettazione della relativa domanda da parte della FISDIR.

3. Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11 comma 2 dello Statuto federale, è consentito il tesseramento diretto ed individuale alla FISDIR, secondo le modalità riportate nel successivo art. 17 del presente Regolamento Organico.

Art. 10 - TASSE FEDERALI

Le quote di affiliazione e riaffiliazione e quelle per il tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale e restano immutate, salvo nuova disposizione dello stesso, da attuarsi prima dell'inizio della nuova stagione agonistica.

Art. 11 - VINCOLO SOCIALE

1. Il vincolo sociale contratto dall'atleta con il tesseramento, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con altre Società sportive affiliate alla FISDIR è della durata di 4 anni coincidenti con il quadriennio paralimpico estivo, scaduti i quali è necessaria l'acquisizione, da parte della Società sportiva, dell'assenso dell'atleta per una eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo; tale vincolo può essere sciolto solo ed esclusivamente nei casi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento.

2. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le figure previste dallo Statuto federale, con esclusione degli atleti, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con altre Società sportive affiliate alla FISDIR è limitato alla stagione sportiva di riferimento.

Art. 12 - DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO

1. E' assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società sportiva d'appartenenza. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Società sportive affiliate alla FISDIR. In tal caso il tesserato

2. è passibile di provvedimento disciplinare.

3. Gli Organi di Giustizia possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella Società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio.

Art. 13 - SMARRIMENTO O DISTRUZIONE TESSERA

Qualora, per qualsiasi causa venga smarrita o distrutta la tessera di un proprio tesserato, la Società è tenuta a farsi rilasciare un duplicato, previo versamento della relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 14 - PRIMO TESSERAMENTO

1. Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che:

a) non siano mai state tesserate alla FISDIR o comunque non risultino tali nella precedente stagione sportiva;

b) non siano stati riconfermati nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto.

2. Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno, a mezzo di appositi moduli e previo pagamento della prevista tassa. Il Certificato di disabilità degli Atleti dovrà essere conservato agli atti della Società. La Federazione, per opportuna visione può richiedere in qualsiasi momento produzione dello stesso.

3. Gli Uffici Federali, accertata la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, invierà alla Società interessata le tessere di sua pertinenza, vidimate per la stagione sportiva in corso.

Art. 15 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO

1. Il periodo utile per la presentazione del rinnovo del tesseramento va dal 1° al 31 ottobre, con possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 15 novembre a condizione che venga versato, oltre alla quota di tesseramento, la quota moratoria.
2. Le Società dovranno provvedere entro i termini all'uopo previsti, al rinnovo dei propri tesserati ed al relativo pagamento.
3. I tesserati per cui non è stato previsto il rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti dal presente Regolamento saranno automaticamente liberi dal vincolo sociale e, per poter svolgere attività sportiva, dovranno procedere a domanda di primo tesseramento per una Società di loro gradimento.

Art. 16 - TESSERAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI CARICHE E QUALIFICHE FISDIR

1. Tutte le figure statutariamente previste che intendono tesserarsi direttamente alla Federazione per propria volontà o per l'assunzione di cariche e qualifiche FISDIR, debbono presentare domanda di primo tesseramento direttamente alla Segreteria federale a mezzo di apposita modulistica all'uopo predisposta.
2. Per le cariche e qualifiche della FISDIR, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto Federale, è obbligatorio il tesseramento individuale direttamente alla FISDIR, per il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando la possibilità di tesserarsi presso una Società sportiva affiliata, fatte salve le incompatibilità statutarie.
3. Il tesseramento individuale deve essere obbligatoriamente rinnovato ogni anno entro il 31 ottobre tramite versamento della quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale.
4. Per i versamenti tardivi si applicano le disposizioni previste per i tesseramenti societari.

Art. 17 - TESSERAMENTO ATLETI

1. Per poter svolgere attività federale, gli atleti debbono essere muniti della tessera FISDIR valida per la stagione sportiva in corso e rilasciata in favore di una Società affiliata. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato durante tutta la stagione sportiva e avrà validità fino alla fine della stagione sportiva stessa.
2. La richiesta di tesseramento deve essere formulata con l'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta e munita di firma del legale rappresentante della Società e dell'atleta, se maggiorenne. Se l'atleta, seppur maggiorenne è privo della capacità d'agire, la firma sarà apposta da chi esercita la tutela. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre alla firma del minore, anche la firma di chi esercita la potestà parentale. L'affiliato deve inoltre dichiarare che gli atleti abbiano ottenuto la specifica idoneità medica richiesta, sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria.
3. La tessera non certifica l'identità che deve essere dimostrata, a richiesta, con i documenti riconosciuti dalla legge.
4. La richiesta di tesseramento, compilata, firmata e completa in ogni sua parte, deve essere presentata ai preposti Uffici federali.

5. Le disposizioni per il rinnovo delle tessere vengono deliberate dal Consiglio Federale e rimangono immutate salvo modifiche deliberate dallo stesso Consiglio e rese note a mezzo comunicazione ufficiale.

6. Le tessere degli atleti trasferiti da altre Società si intendono scadute all'atto del trasferimento per qualsiasi motivo esso sia avvenuto. Gli atleti in esame dovranno munirsi pertanto di una nuova tessera.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari, determina la nullità del tesseramento o del rinnovo.

8. La firma non autentica dell'atleta o di chi esercita la tutela e/o la potestà parentale in calce al documento di tesseramento o la non veridicità dei dati in esso contenuti comporta la sospensione immediata dall'attività dell'atleta nonché il deferimento dell'atleta e del Presidente della società alla Procura del CIP.

Art. 18 - TESSERAMENTO SOGGETTI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Per il tesseramento dei soggetti comunitari ed extracomunitari si adotta integralmente la normativa emanata annualmente dal CIP in quanto, la materia può variare di anno in anno in base alla politica dei flussi migratori ed alle eventuali direttive del CIP sulla tutela dei vivai giovanili.

Art. 19 - SCIoglimento DEL VINCOLO SOCIALE

1. Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, automaticamente, nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto;

b) scioglimento volontario della Società sportiva o radiazione della stessa,

c) inattività assoluta durante la precedente stagione sportiva;

d) cambio di residenza dell'atleta in altra provincia, comprovata dalla relativa documentazione;

e) mancato od errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza, secondo i modi e termini stabiliti dal presente Regolamento.

2. Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, in qualsiasi momento della stagione sportiva, nei seguenti casi:

a) motivata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un atleta d'Interesse Nazionale, in ordine alla quale il Consiglio Federale può decidere (se ritiene fondate le motivazioni addotte) il trasferimento d'ufficio all'affiliato di gradimento dell'atleta;

b) denuncia di motivi di rilevante gravità, da parte dell'atleta, che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. La competenza a decidere in merito spetta al Consiglio Federale che, qualora ne ravvisi gli estremi, potrà anche disporre il trasferimento all'affiliato di gradimento dell'atleta.

In tali casi la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato all'Organo Regionale nel cui territorio si trova la Società con cui il richiedente è tesserato. L'Organo Regionale, espresso il proprio parere non vincolante in merito, deve inviare la relativa documentazione alla Segreteria Federale affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale.

3. Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto, nei seguenti casi:

a) rilascio di Nulla Osta di svincolo definitivo da parte della Società di appartenenza per il trasferimento dell'atleta presso altra Società sportiva affiliata.

La richiesta di trasferimento definitivo, compilata sull'apposito modulo, va indirizzata dall'atleta medesimo all'Organo Regionale di riferimento e deve contenere la specifica indicazione dell'affiliato per il quale si richiede il trasferimento ed essere corredata del Nulla Osta di svincolo definitivo, rilasciato dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato al quale l'atleta richiedente è vincolato.

La domanda va inoltrata tramite lettera raccomandata o consegnata "brevi manu", all'Organo Regionale competente (quello cui appartiene la Società sportiva dell'atleta richiedente), entro il 30 settembre, dell'anno precedente la stagione sportiva per la quale il Nulla Osta di svincolo definitivo è richiesto, pena la nullità della domanda.

A tale scopo farà fede, nell'ordine:

- la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo Raccomandata;
- il Protocollo dell'Organo Regionale cui l'affiliato del richiedente appartiene.

L'Organo Regionale, valutata la documentazione deve, in caso di procedura regolare:

- trasmettere copia dell'intera pratica, regolarmente vistata dal suddetto, alla Segreteria Federale per gli opportuni adempimenti di competenza;
- autorizzare il trasferimento dell'atleta richiedente alla Società sportiva espressamente indicata nella richiesta, che provvederà pertanto al suo tesseramento secondo le modalità precedentemente espresse nel presente Regolamento.

Qualora a carico dell'atleta richiedente sussistano comprovate pendenze nei confronti della propria Società di appartenenza, la domanda viene sospesa fino alla comprovata risoluzione di qualunque controversia fra le parti.

Qualora la documentazione sottoposta all'Organo Regionale competente non risulti, a suo giudizio, in regola con le Normative previste in materia dalla FISDIR, deve restituirla alla Società interessata per procedere alle opportune modifiche.

b) rinuncia della Società sportiva alla partecipazione a Campionati Ufficiali, Nazionali e Territoriali, riferiti alla disciplina sportiva praticata dal tesserato.

Ove una Società rinunci a partecipare ad uno dei Campionati Nazionali o Territoriali indicati al momento dell'Affiliazione o Riaffiliazione, l'atleta interessato a tale partecipazione, e praticante unicamente quell'attività sportiva, può inoltrare richiesta di svincolo dalla Società di appartenenza, unitamente alla richiesta di tesseramento per un'altra Società affiliata alla FISDIR, all'Organo Regionale competente (quello cui appartiene la Società sportiva dell'atleta richiedente), entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza dell'iscrizione al Campionato in oggetto.

L'atleta decade da tale diritto qualora la Società possa provare che la rinuncia allo specifico Campionato sia imputabile all'atleta richiedente. A tal proposito, la Società dovrà far pervenire le

proprie osservazioni all'Organo Regionale competente, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza dell'iscrizione al Campionato in questione.

E' compito dell'Organo Regionale valutare le richieste di svincolo e le eventuali osservazioni della Società.

c) rinuncia della Società alla partecipazione a Campionati Ufficiali, Nazionali e Territoriali, riferiti alla disciplina sportiva praticata dal tesserato, a competizione iniziata.

Se la rinuncia si verifica a Campionato iniziato, gli atleti che non abbiano preso parte ad alcuna competizione sono considerati liberi d'autorità ed acquisiscono il diritto di richiedere il tesseramento in favore di altro affiliato.

Gli atleti, invece, che hanno preso parte ad una o più competizioni, sono liberi d'autorità, a partire, però, dall'anno sportivo successivo.

Gli atleti, invece, che praticano più di una disciplina sportiva, qualora la loro Società di appartenenza rinunci a partecipare ad uno dei Campionati di cui detto, non possono richiedere lo svincolo definitivo, ma possono ricorrere soltanto al trasferimento tramite la formula del prestito, secondo le modalità espresse nei successivi articoli del presente Regolamento.

d) Per le discipline sportive prettamente promozionali può essere prevista una diversa procedura ed un termine diverso per il trasferimento dell'atleta ad altro affiliato, sempre stabilito dal Consiglio Federale, dietro specifica richiesta degli interessati.

Art. 20 - TRASFERIMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO

1. Il prestito consente, nell'anno sportivo in corso, la partecipazione dell'atleta interessato a tutte le Manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali, riferite ad un massimo di una disciplina sportiva individuale ed una di squadra.

2. Il prestito può essere effettuato anche per discipline individuali o di squadra praticate dalla Società di appartenenza dell'atleta, a condizione che quest'ultimo, nella stagione sportiva di riferimento, non abbia partecipato a manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali della disciplina per la quale viene avanzata richiesta di prestito.

3. La domanda di prestito può essere effettuata in qualsiasi momento della stagione sportiva, ma comunque entro e non oltre 40 giorni prima della manifestazione interessata ed avrà valore fino al termine della stagione sportiva di riferimento.

4. La domanda di prestito, da inviare alla Segreteria Federale, va redatta sull'apposito modulo, firmato per accettazione dall'atleta interessato o da chi ne esercita la tutela/potestà parentale, dai legali rappresentanti della Società di appartenenza e della Società beneficiaria e corredata del versamento della quota all'uopo prevista dal Consiglio Federale.

La domanda così redatta deve essere inoltrata a mezzo Raccomandata A.R. alla Segreteria Federale entro i termini previsti. A tale scopo farà fede la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento.

5. Il mancato rispetto dei suddetti termini, nonché l'inefficace versamento della tassa prevista, determina la nullità della domanda e dei relativi effetti.

6. Valutata la regolarità della documentazione prodotta, la Segreteria Federale approva la domanda di prestito.
7. Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, la Segreteria Federale è tenuta a darne comunicazione a tutti gli interessati.
8. Il prestito consente all'atleta interessato di contribuire all'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee FISDIR per entrambe le Società sportive, ciascuna in relazione alla specifica disciplina praticata.

Art. 21 - D O V E R I D E G L I A T L E T I

1. Gli atleti o coloro che secondo norma ne esercitano la tutela/potestà parentale, con la sottoscrizione del modulo di tesseramento, riconoscono e accettano lo Statuto federale, i regolamenti e le competenze all'interno degli stessi contenute.
2. Chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari poste in essere da parte di atleti, ivi compresa la partecipazione alle gare con tesseramento irregolare o a gare non approvate dalla Federazione dovrà darne notizia alla Procura CIP.
3. Con il tesseramento gli atleti assumono l'impegno di:
 - a) presentarsi alle gare muniti dell'originale della tessera FISDIR per il previsto controllo da parte dei Giudici di Gara i quali, a loro volta, potranno anche accertare l'identità degli atleti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
 - b) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione degli Organi sociali o federali, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
 - c) prendere parte alle gare o agli allenamenti a seguito di convocazione da parte degli Organismi tecnici federali o dalla propria Società; ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata. In caso di rifiuto o di assenza immotivata l'atleta può essere deferito alla Procura CIP;
 - d) astenersi in modo assoluto dall'uso di sostanze eccitanti o dopanti e/o far ricorso a metodi vietati ai sensi delle disposizioni regolamentari del CIP e della vigente legislazione nazionale.
4. Gli atleti chiamati ad indossare la maglia azzurra, o coloro che secondo norma ne esercitano la tutela/potestà parentale, autorizzano la Federazione a disporre della piena facoltà di utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dell'atleta per quanto di pertinenza all'attività dallo stesso prestata nell'ambito delle squadre nazionali nonché a:
 - presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dai competenti organismi tecnici e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
 - uniformarsi a tutte le direttive che verranno loro impartite dai Responsabili Tecnici Federali incaricati;
 - usare, in ogni momento dell'attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche, esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato o

indicato dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamento, gare e qualsiasi altra manifestazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici.

TITOLO III ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

Art. 22 - I L P R E S I D E N T E F E D E R A L E

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale, il Presidente rappresenta la FISDIR ad ogni effetto di legge. Sovrintende l'attività della FISDIR compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali.
2. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della FISDIR, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza stabilendone l'ordine del giorno.

Art. 23 - I L C O N S I G L I O F E D E R A L E

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale è l'Organo di gestione ed amministrazione della FISDIR. Predispone i programmi di attività in conformità alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio Federale con avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai Consiglieri Federali ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'ordine del giorno.
3. La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.
4. In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.
5. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte l'anno ed è validamente costituito quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 4 (quattro) consiglieri.
6. Funge da Segretario del Consiglio Federale, il Segretario della Federazione o, in caso di impedimento, un impiegato della Segreteria da lui designato, il quale redige il verbale della riunione sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. Il Segretario Federale o il suo delegato, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Federale è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 24 - I L C O N S I G L I O D I P R E S I D E N Z A

1. Il Consiglio di Presidenza delibera in merito alle materie ad esso delegate dal Consiglio Federale. Inoltre, adotta, nei casi di necessità ed urgenza, le deliberazioni negli argomenti riservati al Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.

2. Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio di Presidenza con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai Consiglieri Federali componenti il Consiglio di Presidenza ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'ordine del giorno. Le modalità per la convocazione del Consiglio di Presidenza, sono le stesse previste per il Consiglio Federale.

3. In caso di convocazione del Consiglio di Presidenza richiesta almeno da 3 (tre) dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

4. Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte l'anno ed è validamente costituito quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 2 (due) consiglieri.

5. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza, il Segretario della Federazione o, in caso di impedimento, un impiegato della Segreteria da lui designato, il quale redige il verbale della riunione sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. Il Segretario Federale o il suo delegato, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 25 - I L D ELEGATO R EGIONALE

1. Il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Comitato Regionale CIP. Il Delegato Regionale può essere uno dei componenti del Comitato Regionale CIP o altra persona.

2. L'incarico è biennale con scadenza 31 (trentuno) dicembre del secondo anno, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico non è tacitamente prorogabile.

3. Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FISDIR per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

4. Il Delegato Regionale può proporre al Consiglio Federale, la nomina di responsabili dei programmi e dei settori di attività, purché abbiano specifica e comprovata esperienza e competenza in materia.

5. Il Delegato Regionale per la gestione amministrativa deve applicare la normativa emanata dalla FISDIR.

Art. 26 - COMPITI E D OVERI DEL D ELEGATO R EGIONALE

1. Il Delegato Regionale FISDIR è tenuto a:

a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;

- b) indire, per le discipline sportive riconosciute dalla FISDIR, Campionati Regionali sia a carattere promozionale che agonistico;
- c) approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo;
- d) inviare, alla Segreteria Federale, entro il termine del 15 dicembre della stagione sportiva di riferimento, il Calendario Regionale ufficiale afferente tutte le gare autorizzate;
- e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
- f) intervenire, nell'interesse della FISDIR e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
- h) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta;
- i) coordinare e vigilare l'attività svolta dal Delegato Provinciale sul territorio di sua competenza.

2. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, da parte del Consiglio Federale del nuovo Delegato Regionale, che controfirma il verbale.

Art. 27 - I L D ELEGATO P ROVINCIALE

1. Il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Provinciale che fa parte, con diritto di voto, del Comitato Provinciale CIP. Il Delegato Provinciale può essere uno dei componenti del Comitato Provinciale CIP o altra persona.
2. L'incarico è biennale con scadenza 31 (trentuno) dicembre del secondo anno, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico non è tacitamente prorogabile.
3. Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FISDIR per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
4. Il Delegato Provinciale può proporre al Consiglio Federale, la nomina di responsabili dei programmi e dei settori di attività, purché abbiano specifica e comprovata esperienza e competenza in materia.
5. Il Delegato Provinciale per la gestione amministrativa deve applicare la normativa emanata dalla FISDIR.

Art. 28 - COMPITI E D OVERI DEL D ELEGATO P ROVINCIALE

1. Il Delegato Provinciali FISDIR è tenuto a:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) accordarsi con il Delegato Regionale, per l'indizione dei Campionati Provinciali sia a carattere promozionale che agonistico delle discipline sportive riconosciute dalla FISDIR;
- c) vigilare per conto del Delegato Regionale sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo sul territorio di sua spettanza;
- d) inviare, al Delegato Regionale e per conoscenza alla Segreteria Federale, entro il termine del 15 dicembre della stagione sportiva di riferimento, il Calendario Provinciale ufficiale;
- e) informare tempestivamente il Delegato Regionale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;
- f) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
- g) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta.

2. Il Delegato Provinciale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, da parte del Consiglio Federale del nuovo Delegato Provinciale, che controfirma il verbale.

Art. 29 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo amministrativo della FISDIR.
- 2. La disciplina concernente il Collegio dei Revisori dei Conti è regolamentata nello Statuto Federale.

Art. 30 - Le Commissioni

- 1. Il Consiglio Federale, può deliberare la costituzione di Commissioni, fissandone compiti, durata e composizione.
- 2. Per l'espletamento dei loro compiti si avvalgono delle strutture e del personale messo a disposizione dal Segretario Federale.

TITOLO IV NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - ASSEMBLEE GENERALI

1. Le Assemblee Generali possono essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Generale Ordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;
 - b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati Onorari;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Generale Straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza o i suoi membri venuti a mancare per qualsiasi motivo, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dallo Statuto federale;
 - b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto federale;
 - c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione;
 - d) delibera su motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto;
 - e) delibera su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

Art. 32 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENERALI

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea firmato dal Presidente Federale deve contenere data, ora, luogo, ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto ed essere spedito agli affiliati, almeno 30 giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata a/r o, per via telematica.
2. Nelle sole ipotesi, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere al rinnovo totale degli Organi Federali o parziale per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi che abbiano comportato la decadenza dell'intero Organo o soltanto di uno o più membri, il termine di 30 (trenta) giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto alla metà.
3. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare una Assemblea straordinaria in coincidenza con l'ordinaria, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previa nuova verifica del quorum strutturale e funzionale richiesti - in prima e seconda convocazione - per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.

Art. 33 - AVENTI DIRITTO A VOTO

1. La partecipazione all'Assemblea Generale degli affiliati aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle Società affiliate o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.
2. Partecipano, altresì, con diritto di voto, i tecnici designati nell'ambito di ciascun affiliato di appartenenza.
3. Il delegato societario dei Tecnici ed il Presidente societario o suo delegato, dovranno essere due persone distinte.
4. L'elenco ufficiale degli affiliati aventi diritto di voto è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 18 commi 2 e 3 dello Statuto Federale.
5. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti. Il reclamo va presentato per iscritto alla Commissione d'Appello CIP per il tramite della Segreteria Federale.
6. La Commissione d'Appello CIP, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici e/o Organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 34 - VALIDITÀ ASSEMBLEE GENERALI

Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 dello Statuto Federale. Nei soli casi di Assemblee Elettive anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto al voto.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE GENERALI

Art. 35 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

1. I lavori dell'Assemblea generale sono introdotti dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che propone la nomina per acclamazione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente e da due o più scrutatori; di esso fa parte il Segretario generale in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni.
2. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

3. Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di Verifica dei Poteri e le eventuali successive variazioni.
4. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
5. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
6. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al di sotto dei cinque minuti primi;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
7. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.
8. Il verbale dell'Assemblea generale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
9. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del CIP.
10. Ciascun partecipante all'Assemblea generale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 36 - MOZIONI ED EMENDAMENTI

1. Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente.
2. Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.
4. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.
5. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
6. I richiami allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
7. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

Art. 37 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera o) dello Statuto federale.
2. I componenti sono scelti preferibilmente tra i componenti degli Organi di Giustizia CIP, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali
3. E' costituita da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
4. La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.
5. La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
6. La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza.
7. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
 - a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
8. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
9. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, perché ne informi la stessa, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie.
10. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

Art. 38 - VERIFICA POTERI

Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.

Art. 39 - VOTAZIONI

1. Le votazioni possono avvenire:
 - a) Per acclamazione quando l'Assemblea preliminarmente l'autorizzi (con esclusione per le elezioni delle cariche federali) e deve sempre avvenire all'unanimità;
 - b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
 - c) per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei delegati accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
 - d) per votazione con sistemi elettronici;
 - e) per votazione a scheda segreta da effettuarsi in apposita cabina elettorale.

2. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
3. Tutte le deliberazioni sono adottate con le modalità fissate dallo Statuto Federale.

Art. 40 - ELEZIONI

1. Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Federale e del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici la preferenza è unica.
2. Le elezioni di qualsiasi specie avvengono sempre a scrutinio segreto.
3. I Seggi elettorali sono predisposti all'interno della sala assembleare o in locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza.
4. A seconda del tipo di elezione le schede avranno colore diverso e saranno deposte in urne diverse. Possono essere usati anche sistemi elettronici per lo svolgimento delle votazioni.
5. Per l'elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda.
6. Per l'elezione dei consiglieri federali ogni elettore rappresenta di affiliato, o delegato tecnico vota esclusivamente per i propri rappresentanti. In caso di parità si procederà a ballottaggio.
7. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
8. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti:
 - a) per la modificazione dello Statuto;
 - b) per lo scioglimento della Federazione;
 - c) per l'elezione del Presidente Federale.
9. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

Art. 41 - CANDIDATURE

1. Le domande di candidature alle cariche Federali, per chi ne abbia diritto, vanno inviate a mezzo lettera raccomandata A/R, a mezzo fax, via posta elettronica (previo accertamento da parte dell'interessato dell'avvenuta ricezione), o consegnate a mano alla Segreteria Federale, nei termini e con modalità stabilite dagli articoli 42 e 43 dello Statuto Federale.
2. Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento del Segretario Federale.
3. Il Segretario Federale entro le 48 ore successive al termine di scadenza per la presentazione delle candidature federali, dovrà effettuare la verifica di rito e pubblicare l'elenco dei candidati.
4. L'esclusione dalle cariche federali va comunicata all'interessato a mezzo telegramma, fax, posta elettronica.

5. Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature alle cariche federali devono essere depositati alla Segreteria Federale entro le 48 ore successive alla comunicazione della avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti alla Commissione D'Appello CIP che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione.

6. I candidati dovranno dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'articolo 41 dello Statuto.

Art. 42 - R E Q U I S I T I

1. I requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.

2. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti è causa di decadenza dalla carica.

Art. 43 - I N C O M P A T I B I L I T À

1. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 44 dello Statuto federale.

2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 5 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla nuova carica.

Art. 44 - E N T R A T A I N V I G O R E

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP o, in assenza di provvedimento, trascorsi 90 giorni dalla data di inoltro al CIP.

Art. 45 - N O R M E T R A N S I T O R I E

45.1 In considerazione che la FISDIR si è costituita con l'adesione degli affiliati CIP praticanti attività sportiva rivolta ad atleti con disabilità intellettivo/relazionale, le Società affiliate al CIP per la stagione sportiva 2008/2009 praticanti attività DIR, che intendano affiliarsi alla FISDIR per la stagione sportiva 2009/2010 dovranno avanzare unicamente richiesta di riaffiliazione alla FISDIR secondo le modalità e procedure previste dal presente Regolamento Organico.

45.2 Alle Società praticanti attività DIR affiliate al CIP nella stagione sportiva 2008/2009 che regolarizzeranno l'affiliazione alla FISDIR per la stagione sportiva 2009/2010 sarà riconosciuta l'anzianità di affiliazione maturata con il CIP.

INDICE ANALITICO

TITOLO I - FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

Art. 1	Fonti Normative.....	pag. 2
Art. 2	Stagione Sportiva.....	pag. 2
Art. 3	Affiliazioni.....	pagg. 2/4
Art. 4	Riaffiliazioni.....	pag. 4

TITOLO II - GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

Capo I - Gli Affiliati

Art. 5	Accoglimento e Rigetto delle Domande di Affiliazione e Riaffiliazione.....	pag. 5
Art. 6	Rappresentanza Sociale.....	pag. 5
Art. 7	Diritti e Doveri della Società.....	pagg. 5/6
Art. 8	Cambiamento di denominazione sociale, trasferimento sede, fusione, cessazione.....	pagg. 7/8

Capo II - I Tesserati

Art. 9	Disposizioni Generali.....	pag. 8
Art. 10	Tasse Federali.....	pag. 8
Art. 11	Vincolo Sociale.....	pag. 9
Art. 12	Divieto Doppio Tesseramento.....	pag. 9
Art. 13	Smarrimento o Distruzione Tessera.....	pag. 9
Art. 14	Primo Tesseramento.....	pag. 9
Art. 15	Rinnovo del Tesseramento.....	pag. 10
Art. 16	Tesseramento per l'Assunzione di Cariche e Qualifiche FISDIR.....	pag. 10
Art. 17	Tesseramento Atleti.....	pagg. 10/11
Art. 18	Tesseramento Soggetti Comunitari ed Extracomunitari.....	pag. 11
Art. 19	Scioglimento del Vincolo Sociale.....	pagg. 11/13
Art. 20	Trasferimento Atleti Tramite Prestito.....	pagg. 13/14
Art. 21	Doveri degli Atleti.....	pagg. 14/15

TITOLO III - ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

Art. 22	Il Presidente Federale.....	pag. 16
Art. 23	Il Consiglio Federale.....	pag. 16
Art. 24	Il Consiglio di Presidenza.....	pagg. 16/17
Art. 25	Il Delegato Regionale.....	pag. 17
Art. 26	Compiti e Doveri del Delegato Regionale.....	pagg. 17/18
Art. 27	Il Delegato Provinciale.....	pag. 18
Art. 28	Compiti e Doveri del Delegato Provinciale.....	pag. 19
Art. 29	Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	pag. 19
Art. 30	Le Commissioni.....	pag. 19

TITOLO IV - NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 31	Assemblee Generali.....	pag. 20
Art. 32	Convocazione Assemblee Generali.....	pag. 20
Art. 33	Aventi Diritto a Voto.....	pag. 21
Art. 34	Validità Assemblee Generali.....	pag. 21

Capo II - Disposizioni per le Assemblee Generali

Art. 35	Adempimenti Preliminari ed Uffici di Presidenza.....	pagg. 21/22
Art. 36	Mozioni ed Emendamenti.....	pag. 22
Art. 37	Commissione Verifica Poteri.....	pag. 23
Art. 38	Verifica Poteri.....	pag. 23
Art. 39	Votazioni.....	pagg. 23/24
Art. 40	Elezioni.....	pag. 24
Art. 41	Candidature.....	pagg. 24/25
Art. 42	Requisiti.....	pag. 25
Art. 43	Incompatibilità.....	pag. 25
Art. 44	Entrata in Vigore.....	pag. 25
Art. 45	Norme Transitorie.....	pag. 25